

(Allegato 3)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025
Bando INTERVENTO B – AZIENDE APISTICHE
periodo 1 luglio 2025 – 30 giugno 2026
(Azioni B.1, B.2, B.5)

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato da ultimo dal Decreto 221775 del 19 maggio 2025, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura -Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n.47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalla D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023, n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024 e n. 2-1236 del 16 giugno 2025, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. BENEFICIARI - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

Possono accedere alla concessione dei contributi per le azioni di cui alla tabella sottostante (paragrafo n. 4) le singole aziende apistiche che rispettano i seguenti requisiti:

- apicoltori singoli o associati con sede legale nel territorio della regione Piemonte;
- avere presentato denuncia annuale di possesso alveari per annualità 2024 attraverso la registrazione dei dati di Censimento apistico nella Banca dati apistica nazionale (BDN apistica);
- essere in possesso di partita IVA per attività apistica o agricola alla data di presentazione della domanda;
- essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio;

- non essere classificato in BDN come “Allevamento familiare” (questa condizione non si applica all'azione b₁) e condurre almeno 52 alveari, condizioni entrambe rilevate dall'ultimo censimento (2024) apistico nazionale. Altresì, è valido quanto riportato dal Regolamento regionale n.10/2021 “Nel calcolo numerico degli alveari 3 nuclei corrispondono ad 1 alveare”;
- avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale presso un CAA con regolare mandato prima della presentazione della domanda, validato nell'anno solare di presentazione della domanda di aiuto, e anteriormente alla domanda di aiuto stessa;
- avere la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura) in regola con le norme igienico-sanitarie se di proprietà, o in alternativa dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico sanitarie se di terzi. Se il laboratorio è di terzi, in fase di presentazione della domanda di aiuto è richiesto l'allegato attestante il contratto tra le parti relativo al comodato/affitto.

Condizioni specifiche per l'azione B2.2 (alimentazione di soccorso)

- possedere più di 104 alveari come da ultimo censimento apistico 2024

3. NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per l'intervento B.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA RELATIVA A INTERVENTI E AZIONI E LIMITI DI SPESA

L'intero INTERVENTO B “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali”, articolato nelle azioni b.1, b.2, b.5 verrà finanziato per per il periodo 1 luglio 2025 – 30 giugno 2026.

Tale intervento è volto a favorire la crescita delle aziende apistiche e delle forme associate operanti in Piemonte.

L'articolazione, per le singole aziende apistiche, del contributo disponibile tra le varie azioni, come da D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025, è il seguente:

INTERVENTO B		
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali		
AZIONE	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE (euro)	% CONTRIBUTO *
b.1) Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	20.000,00	60%
b.2) Prevenzione avversità climatiche	b.2.1 4.543,29	60%
	b.2.2 (alimentazione di soccorso) 150.000,00	50%
b.5) Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	145.000,00	60%

*Contributo: come previsto dal D.M. del 18 maggio 2025 n. 221775 per le singole aziende apistiche.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'ARPEA, con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

Per la medesima azione non è consentito presentare domanda sia come singola azienda Le aziende singole non possono presentare domanda di accesso all'aiuto per la medesima azione sia come singola azienda sia per il tramite di una forma associata: in fase di pagamento sarà considerata ammissibile solo la domanda presentata come singola azienda apistica.

Ai fini della concessione del contributo, per le singole aziende apistiche, dopo i controlli di ricevibilità e ammissibilità, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati risultanti dai criteri di priorità fissati al punto 5 “criteri di priorità”. In seguito, verranno stilate quattro graduatorie ripartite tra le differenti azioni delle domande ricevute e complete del punteggio assegnato ad ogni domanda, con distinzione tra:

- domande ammissibili e finanziabili;
- domande ammissibili non finanziabili per carenza di fondi;
- domande non ammissibili.

Infine, verrà stilata e resa disponibile sulla pagina del bando la graduatoria finale di ammissibilità e finanziabilità per le azioni b.1, b.2, b.5 presentate dalle singole aziende apistiche.

Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili - pari a **319.543,29** euro - e in funzione della dotazione finanziaria di ogni singola azione, come stabilito dalla D.G.R. n. 2-1236 del 16 giugno 2025.

Per le singole aziende apistiche è previsto un **importo minimo di spesa ammissibile** pari ad euro **2.500,00**.

Unicamente per alimentazione di soccorso - sottoazione b.2.2 - l'importo minimo di spesa ammissibile è pari ad euro 1370,00.

La **spesa massima ammissibile complessiva** (per tutte le azioni e sottoazioni) è di euro **25.000,00**.

Limitatamente per alimentazione di soccorso - sottoazione b.2.2 - la spesa massima ammissibile è pari a 7.500 euro.

In seguito alla chiusura dei bandi e fino all'atto di liquidazione, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie rese disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. CRITERI DI PRIORITÀ

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l'accesso al contributo, viene assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura nel bando 2023-2024 (periodo 1 agosto 2023 - 30 giugno 2024) e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI (D.D. 1012/A1710C del 17 dicembre 2024) nel bando 2024-2025 (1 luglio 2024-30 giugno 2025) ;
- Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti al momento della trasmissione informatica della domanda. Nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se vi è un soggetto rientrante

nei predetti limiti tra i rappresentanti legali e i soggetti collegati in anagrafe con il ruolo di amministratore con potere di firma*;

- Aziende apistiche con sede legale in un Comune situato in zona di montagna;
- Aziende apistiche con sede legale in un Comune situato in collina o pianura;
- Imprenditori agricoli professionali (IAP) risultante dal fascicolo aziendale;
- Apicoltori biologici;
- Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente **

* In caso di società è necessario aver aggiornato il fascicolo aziendale, poiché il punteggio è assegnato se il più giovane tra i soggetti collegati, caricati nella sezione “amministratore” del Fascicolo aziendale e aventi potere di firma, rientra nel range anagrafico sopraindicato.

** Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente: l'attività prevalente dell'impresa/beneficiario è quella risultante dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A, e deve essere l'apicoltura (Codice ATECO: 01.48.30 e 01.49.30).

A parità di punteggio viene data priorità agli apicoltori in possesso del maggior numero di alveari in relazione all'ultimo Censimento disponibile. In subordine, sarà assegnata priorità al beneficiario di età inferiore. Nel caso delle forme associate sarà considerata l'età del legale rappresentante e qualora siano previsti più legali rappresentati quella del più giovane.

CRITERIO	PUNTEGGIO
Aziende apistiche che non hanno percepito contributi con fondi dell'Unione Europea riguardanti l'apicoltura nel periodo 1 gennaio 2023 - 30 giugno 2024 e la cui domanda non è risultata tra quelle FINANZIABILI nei bandi 2023 (D.D. 116 del 10 febbraio 2023 e D.D. n. 625 del 20 luglio 2023);	10
Giovani apicoltori con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni - nel caso di istanza presentata da società, il punteggio è assegnato se la maggioranza dei soci rientra nei predetti limiti	3
Aziende apistiche con sede legale (Comune) situata in zona di <u>montagna</u>	8
Aziende apistiche con sede legale (Comune)	5

situata in <u>collina e pianura</u>	
Imprenditori agricoli professionali (IAP)	6
Apicoltori biologici	5
Attività di apicoltura condotta a titolo prevalente	8

Qualora dai controlli sulle autodichiarazioni fornite ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 si riscontri un'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello riscontrato, la domanda di aiuto decade e di conseguenza si perde l'intero il beneficio economico ammesso per l'annualità in corso.

6. COSTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti effettuati prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "Trasmessa" sul SIAP);
- Acquisto di integratori;
- Acquisto di automezzi targati;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari ed a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione, (non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un' attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;

- Materiale di imballaggio;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

7. AZIONI E ACQUISTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Per le **azioni b.1, b.2.1 e b.5** la domanda di aiuto deve essere accompagnata da **tre preventivi di spesa**.

Si precisa che i tre preventivi devono essere confrontabili tra loro (dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte) e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti ed un quadro di raffronto in cui è indicata la scelta effettuata.

I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro (si ritengono in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori), essere completi di timbro e firma del fornitore oppure documentati tramite la copia della PEC/mail di invio proveniente da indirizzo di posta elettronica riconducibile alla Ditta, riportanti la data di formulazione e il periodo di validità. La spesa considerata ammissibile sarà in ogni caso quella del preventivo di minore importo, indipendentemente dalla scelta effettuata dal richiedente.

La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- quantità;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente.

E' ammessa la presentazione di un **unico preventivo** nei seguenti casi:

- a) acquisizione di forniture e attrezzature altamente specializzate o nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile utilizzare modelli difforni da quelli oggetto di completamento per questioni di incompatibilità tecnica;
- b) acquisizione di beni/attrezzature e di servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi di esclusività.

La ragionevolezza e la congruità dei costi, in questi casi, sarà valutata attraverso una relazione tecnica dettagliata.

A tal fine occorre allegare alla domanda di aiuto:

- dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di presentare 3 preventivi, da parte del richiedente;
- relazione tecnica giustificativa che dovrà contenere la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta, oltre ad elementi atti a dimostrare che le alternative risultino più costose o a parità di costi meno efficaci, utili, sicure e/o non raggiungano gli obiettivi; oppure, dia atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio, nonché l'esigenza di procedere alla selezione di attrezzature a integrazione delle forniture preesistenti.

Si precisa che i tre preventivi devono risultare confrontabili, ossia presentare le medesime voci di spesa. I preventivi di spesa (per beni/attrezzature o acquisizioni di servizi) devono essere rilasciati da fornitori diversi e riportare in modo dettagliato l'oggetto della fornitura e le caratteristiche del bene/servizio.

È consentito il **cambio di fornitore**, a parità di fornitura (cioè quando marca e modello o prestazioni sono i medesimi dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda di aiuto) senza che ciò costituisca variante alla domanda originaria nel caso in cui:

- determina un miglioramento in termini economici, in caso di riduzione dei prezzi, ma deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale;
- è determinato da cause non imputabili dal beneficiario. In tal caso dovrà essere data evidenza della impossibilità di prevedere tale causa al momento della presentazione della domanda di aiuto, ed anche in questo caso deve essere evidente il mantenimento dei requisiti tecnici rispetto al preventivo originale.

In ogni caso se il cambio di fornitore comporta un prezzo superiore a quanto originariamente ammesso, sarà riconosciuta solo la spesa già approvata. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento il nuovo preventivo di spesa con adeguata motivazione.

UTILIZZARE L'ALLEGATO "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA Reg. 2115/2021 - Annualità 2025-2026" disponibile nella pagina del bando - in formato editabile- per la compilazione dei preventivi di spesa.

Ai sensi del D.M. n. 221775 del 18 maggio 2025, i beni materiali e immateriali, quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica, finanziate ai sensi del presente bando e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione,

idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in:

- **un** anno per i beni immateriali;
- **tre** anni per i beni materiali.

Tutti i beni materiali il cui uso ed utilità economica non si esauriscono entro l'anno, dovranno essere identificati con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti l'anno di finanziamento (2025-26), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie e sue componenti (es. telaini), un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dall'ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014), con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Azione b.1. - Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare

1. Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete;

Nel caso di acquisto delle arnie e sue componenti (telaini ecc...), sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

2. Acquisto di attrezzatura scanner per il conteggio delle varroe;
3. Sterilizzazione/disinfezione delle arnie ed attrezzature apistiche, che si articola in:
 - acquisto di attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
 - servizio effettuato da terzi per la sterilizzazione/disinfezione delle arnie e attrezzature apistiche;
4. Acquisto di presidi sanitari veterinari;

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente per la lotta alle malattie dell'alveare. L'approvvigionamento dei presidi deve essere effettuato attraverso i canali autorizzati.

L'apicoltore è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006.

	<u>Spesa massima ammissibile per le singole aziende apistiche</u>
PRESIDI SANITARI	Euro 10.000,00 per alveari trattati/apicoltore
	Euro 10,00 per alveare

Azione b.2.

Sottoazione b.2.1- Prevenzione avversità climatiche

Acquisto di:

1. sistemi di alert;
2. centraline;
3. sistemi di monitoraggio agrometeorologico;
4. attrezzature e software per il monitoraggio da remoto degli apiari.

Le attrezzature riguardano strumenti di avvertimento e supporto decisionale (DSS) capaci di fornire informazioni sullo stato generale delle famiglie, delle produzioni e dell'ambiente circostante agli apiari nelle aree in cui operano gli apicoltori, ottimizzare i tempi e i costi di gestione degli apiari, migliorare la qualità del lavoro dell'apicoltore, favorire una più efficace gestione della salute degli alveari, ed il controllo geolocalizzato da remoto degli alveari anche contro i furti. Le spese sono inerenti all'acquisto o fruizione (abbonamenti) delle tecnologie necessarie, delle attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse.

Sottoazione b.2.2 – Alimentazione di soccorso secondo le modalità previste dal PSP

Beneficiari

Il numero minimo di alveari registrati nella BDN apistica, come da ultimo censimento apistico 2024, deve essere superiore a 104.

Limiti e condizioni

Spesa minima ammissibile per apicoltore: Euro 1370,00

Spesa massima ammissibile per apicoltore: Euro 7.500,00

Unità	Massimali ammissibili da bando per unità
euro/kg di candito o sciroppo zuccherino	1,5 euro
kg di candito o sciroppo zuccherino/alveare	8,7 kg

Percentuale di contributo: 50%

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di candito o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati di "crisi climatica" così come definita all'art. 2. del D.M. n. 221775 del 19/05/2025 e ss.mm.ii.

I massimali ammissibili previsti dal bando per ciascuna unità risultano determinati sulla base del verbale istruttorio di analisi conservato agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (A1701B).

Ai fini della concessione, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile nella domanda di aiuto è richiesto di indicare:

- il **numero di alveari** per i quali si chiede l'aiuto, anche inferiore rispetto al numero degli alveari totale detenuti; tale numero non può essere superiore al numero di alveari detenuti desunti dal Censimento 2024;
- la **quantità** unitaria di candito/sciroppo zuccherino (kg/alveare), nei limiti del massimale sopraindicato.

Non è richiesta la presentazione di alcun preventivo, in quanto ai fini della graduatoria di ammissibilità sarà utilizzato l'importo unitario per alveare indicato in precedenza.

Es. Apicoltore con 200 alveari, come da censimento 2024.

Richiesta per 180 alveari e 6 kg= 180 alveari *6 kg/alveare*1,5 euro/alveare= 1.620 euro

Ai sensi del par. 3 art. 7 del Decreto il Ministero con proprio provvedimento, entro il 10 luglio 2026, approva la relazione di ISMEA che stabilisce la quantità di alimentazione di soccorso massima finanziabile, nonché il prezzo massimo unitario nazionale, calcolato come media nazionale, per Regione e Provincia autonoma.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto, per il calcolo dell'importo della spesa ammissibile sono considerati:

- la quantità unitaria di candito/sciroppo zuccherino (kg/alveare) più bassa tra quella richiesta e oggetto di concessione in domanda di aiuto e quella indicata nel provvedimento ministeriale sopracitato;
- il prezzo più basso (euro/kg di candito o sciroppo zuccherino) tra quello risultante dalla fattura di spesa e quello indicato nel provvedimento ministeriale tramite report ISMEA.

La concessione dell'aiuto per la sottoazione b.2.2 è condizionata alle risultanze istruttorie derivanti dai dati desunti dalla relazione di ISMEA sopra menzionata.

Sulla base delle risultanze del report ISMEA, è pertanto prevista la possibilità sia di procedere alla rideterminazione in diminuzione dell'importo riconoscibile, sia di non dar corso alla liquidazione.

Tale eventualità non comporta penalità nei confronti del beneficiario.

Azione b.5. - Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

Acquisto di:

1. Acquisto di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro;
2. Acquisto di attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura.

Ai fini del finanziamento di attrezzature per la conduzione dell'apiario ed il miglioramento delle condizioni di lavoro sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di spesa massima stabiliti, le seguenti attrezzature:

1. Gestione dell'alveare

- Soffiatore o attrezzatura con medesima finalità
- Sceratrice
- Melario completo
- Melario vuoto
- Sublimatore
- Aspira sciame
- Marchio a fuoco per arnia con bruciatore e caratteri
- Arnietta portasciame in legno
- Macchine agevolatrici per la movimentazione e stoccaggio dei materiali (carrello, motocarriola, transpallets, sollevatori)
- Nutritore
- Coprifavo
- Trappola per polline
- Diaframma
- Telaini da melario

2. Lavorazione del miele / laboratorio

- Banco per disopercolare
- Dosatrice
- Pompa
- Pressa
- Carrello
- Maturatore
- Smielatore
- Deumidificatore

Si precisa che per poter acquistare beni di cui al punto 2. (conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare) è necessario possedere un proprio laboratorio oppure dimostrare la disponibilità d'uso esclusivo del laboratorio in virtù di un contratto di comodato o affitto la cui validità temporale sia pari ad almeno tre anni dalla data di effettiva acquisizione dei beni acquistati, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

DEMARCAZIONE con SRD 01 "Investimenti competitività": è assicurata dalla non ammissibilità, nel bando SRD 01 (D.D. n. 79/A1707C del 31 gennaio 2024), delle spese relative agli investimenti nel settore apistico.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAP servizio "ARNIA" come da indicazioni presenti nelle istruzioni operative n. 01AP/2025 di ARPEA "Istruzioni Operative n. 01AP/2025 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario SETTORE DELL'APICOLTURA".

Si rinvia, in particolare, ai paragrafi n. 9 "Fascicolo aziendale", 10 "Presentazione delle domande" e 11 "Domanda di aiuto".

Le domande devono essere presentate dal 2 luglio 2025 fino al 15 settembre 2025.

Relativamente ai criteri di priorità, si precisa che tutti i requisiti sono verificati in base ai dati presenti nella validazione su cui risulta agganciata la domanda al momento della sua creazione.

Il sistema informativo acquisisce, infatti, la validazione in essere al momento della compilazione della domanda di aiuto.

Nel caso in cui, successivamente alla creazione della domanda ma prima della sua chiusura, intervenga una nuova validazione aziendale, il sistema prevede un controllo bloccante. In tale circostanza, il beneficiario, qualora intenda avvalersi della nuova validazione, dovrà procedere all'annullamento e alla successiva ripresentazione della domanda di aiuto, al fine di consentire l'aggancio ai dati aggiornati.

In alternativa, nel caso in cui il beneficiario intenda mantenere la validazione originaria, sarà tenuto a fornire adeguata giustificazione per superare il controllo bloccante, secondo le modalità indicate nella procedura informatica.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà caricata la domanda di aiuto nella procedura SIAP, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER J68H25000650007 e della dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2025-2026"** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria, delle domande e riparto del contributo massimo concedibile." In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario -la cui domanda è stata individuata come finanziabile- il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

L'assegnazione del CUP avviene a conclusione dell'istruttoria di competenza dell'Amministrazione regionale per le sole domande ritenute finanziabili.

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, possono effettuare gli acquisti utilizzando il CUP MASTER sino al momento della ricezione della PEC in cui viene comunicato il CUP personale.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serva stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2025-2026" e CUP (master o personale)**".

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del quadro "Allegati" è necessario inserire:

- TRE PREVENTIVI (OVE RICHIESTO- vedi primo punto del paragrafo 7);
- Nel caso in cui si utilizzi un **laboratorio di terzi**, allegare il **contratto** tra le parti relativo al comodato/affitto che dimostri la disponibilità di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (smielatura);
- RELAZIONE TECNICA(*) illustrando le finalità dell'adesione alle azioni i cui contenuti da allegare alla domanda di aiuto sono:

1 - Il soggetto proponente

Descrivere il tipo di attività (es. apicoltore nomade o stanziale, presenza o meno di laboratorio, vendita diretta, numero di alveari e apiari, tipologie di mieli prodotti);

2 - Obiettivi e finalità

Illustrare il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni, evidenziando che **non si tratta di interventi di mera sostituzione** (che non comportano miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. UE n. 126/2022), specificando pertanto le caratteristiche tecnologiche differenti dell'investimento che si intende effettuare.

(*) Nella pagina del bando è presente, tra gli allegati, il **MODELLO di "RELAZIONE TECNICA AI FINI DELLA DOMANDA DI AIUTO SETTORE APICOLTURA - Reg. 2115/2021 - Annualità 2025-2026"** disponibile in formato editabile per la compilazione dei preventivi di spesa e la stesura della relazione tecnica.

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6

(Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Nel caso di istanze non finanziabili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. TERMINI PER LA REALIZZAZIONI DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il **20 giugno 2026** attraverso il portale ARNIA del SIAP.

All'interno del quadro "Allegati" è necessario inserire:

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (formato XML trasformato in PDF);
- Bonifico o estratto del conto corrente in mancanza della contabile di esecuzione del pagamento o di altra evidenza documentale a dimostrazione della spesa effettuata;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- In caso di noleggio o leasing di automezzi targati per l'esercizio del nomadismo e/o acquisizione di servizi per le operazioni di trasporto (azione b.4) è necessario fare indicare all'interno della fattura elettronica la matricola del mezzo. Ove questo non sia possibile è necessario inviare una dichiarazione contenente il numero di matricola del mezzo.
- **OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI**

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo. All'interno della fattura è necessario **inserire la dicitura "Reg. 2115/2021- anno 2025/2026 e CUP (MASTER o personale)"**.

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da ARPEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui ARPEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso ARPEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 428817 del 25 agosto 2023), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di ARPEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento entro i termini stabiliti equivale a rinuncia tardiva e comporta:

- la non erogazione dell'aiuto comunitario;
- l'applicazione delle penalità indicate nel presente bando.

10. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RESE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie il cui utilizzo non si esaurisce entro l'arco di un anno dalla data di effettiva acquisizione devono essere identificate con un **contrassegno indelebile e non asportabile** che riporti la dicitura "Reg. n. 2115/2021", l'anno di finanziamento (2025-2026) e la provincia di appartenenza.

Nel caso di acquisto delle arnie, sarà necessario apporre il codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del D.M. 11 agosto 2014).

L'identificazione con contrassegno indelebile e non asportabile dei materiali che beneficiano del contributo dovrà essere effettuata con l'utilizzo ad esempio di marchio a fuoco o di vernice indelebile ed è a carico dei richiedenti.

Al momento della domanda di pagamento deve essere fornita una **fotografia georeferenziata** (coordinate GPS) dei beni acquistati.

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. PROCEDIMENTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621." come modificati da ultimo dalla D.G.R. n.2-1236 del 16 giugno 2025 al fine di aggiornare la disciplina dei termini dei procedimenti collegati al regime di aiuto di cui al presente provvedimento, in quanto l'organismo pagatore competente è divenuto quello regionale (ARPEA), prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14,

A) Titolo del procedimento: Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza del bando;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;

Termine finale del procedimento: 90 giorni;

B) Titolo del procedimento: Istruttoria delle domande di pagamento presentate dalle Forme associate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;

Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pagamento;

Provvedimento finale: attestazione di avvenuta registrazione dell'esito dell'istruttoria nel Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP);

Termine finale del procedimento: 90 giorni;

C) Titolo del procedimento: Approvazione dell'elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell'ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;

Avvio del procedimento: dal giorno successivo all'inserimento informatico dell'esito

dell'istruttoria sul Sistema informativo agricolo piemontese SIAP e dalla ricezione dell'elenco di liquidazione delle domande istruite dal Settore competente;

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco di liquidazione;

Termine finale del procedimento: 30 giorni;

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di ARPEA OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa e l'importo del contributo.

Entro il 15 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltro ad ARPEA in seguito all'ultimazione dell'istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale ARPEA.

12. RINUNCIA ALL'AIUTO

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite l'applicativo ARNIA del SIAP attraverso l'oggetto di "Rinuncia" la **rinuncia totale o parziale** alla domanda presentata ed al conseguente contributo, entro il **15 marzo 2026**. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti. La rinuncia parziale comporta la conseguente riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda (art. 59 comma 6 del Reg. UE 2116/2021), la rinuncia non è ammessa.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

13. PENALITÀ

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico degli apicoltori singoli o associati destinatari dei finanziamenti sono previste penalità nei seguenti casi (fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022):

- a) Rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva: esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi. Tale divieto di partecipazione si

applica anche qualora il beneficiario intenda presentare domanda attraverso forme associative.

b) *Acquisto da parte dei beneficiari di attrezzature di valore inferiore all'80% (accertata in fase di rendicontazione) della spesa ammessa (importi dei preventivi scelti sulla singola azione) senza adeguata e comprovata giustificazione scritta da inviarsi entro la data del 15 marzo della campagna di riferimento: riduzione del contributo ammesso di un importo pari al 20%.*

Esempio:

- Spesa ammessa da preventivo: 200 euro
- Contributo ammesso: 120 euro
- 80% della spesa ammessa: 160 euro
- Spesa rendicontata: 100 euro (quindi inferiore all'80% della spesa ammessa) → penalità
- Contributo al lordo della decurtazione: 60 euro (60% della spesa rendicontata)
- Penalità: decurtazione del 20% del contributo lordo: 12 euro
- Contributo al netto della decurtazione: 48 euro

Per quanto riguarda le sanzioni si rinvia al D.Lgs n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i. (art. 24-undecies), fatte salve eventuali ulteriori variazioni nelle normative nazionali o unionali.

Si rimanda anche al paragrafo 20 "SANZIONI E PENALITÀ" delle I.O. n. 01AP/2025 di ARPEA.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE - CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata tramite l'applicativo ARNIA del SIAP. Si rinvia al paragrafo 16.1 "Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali" delle I.O. n. 01AP/2025 di ARPEA.

15. CONTROLLI IN LOCO E SULLE DICHIARAZIONI

Si rinvia al paragrafo 18 "CONTROLLO IN LOCO" delle I.O. n. 01AP/2025 di ARPEA.

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

16. RICORSI

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

17. RINVIO ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE N. 01AP/2025 DI ARPEA

Si rinvia alle Istruzioni operative in riferimento ai seguenti tematiche:

- 22 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
- 23 VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS
- 30 CONTROLLO MANTENIMENTO IMPEGNI
- 31 IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE
- 32 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI
- 33 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

18. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del Decreto ministeriale del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>
- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>
- del Decreto ministeriale n. 221775 del 19 maggio 2025
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23131>
- delle Istruzioni operative n. 01AP/2025 ARPEA OP.